La separazione delle carriere da sola non basta

Porsi il problema di come 1.300 pm non diventino una falange che non risponde a nessuno: l'equilibrio tra i poteri è essenziale per la democrazia

di Marcello Pera

La dura guerra in corso fra la magistratura e la politica è una vera e propria lotta di potere perché da entrambe le parti è combattuta all'insegna della domanda: "chi ha la supremazia?" o "chi comanda?". Io, dice il Parlamento o il governo, perché, compiendo le mie scelte, sono legittimato dalla volontà popolare. Io, dice la magistratura, perché, applicando la legge, sono legittimato dalla mia autonomia e indipendenza. Due effetti perversi di questa guerra si stanno già producendo. Il primo è il discredito che oggi investe la magistratura; l'altro è che le riforme costituzionali proposte dal governo diventano intoccabili.

La separazione delle carriere (meglio sarebbe dire dei ruoli) è un atto dovuto, anzi, obbligato. Lo è dal 1988, quando entrò in vigore il processo accusatorio e dal 1999, quando fu approvata la riforma del giusto processo. Se la Costituzione ora dice che il giudice che presiede il contraddittorio fra le parti, durante il quale soltanto si forma la prova, deve essere "terzo e imparziale", non usa una endiade, cioè una figura retorica che usa due parole per esprimere il medesimo concetto. Qui i concetti sono due e distinti. Se "imparziale" si riferisce alla disposizione del giudice verso la causa in esame, "terzo" si riferisce alla posizione del giudice riguardo alle parti coinvolte. Terzo è quel giudice che, per sua natura e ruolo, non appartiene e non è commisto alle altre parti coinvolte nel processo. Terzo è il giudice che, per avanzare di carriera, non deve iscriversi ad alcun sindacato guidato dai pm. Terzo è perciò il giudice separato dal pubblico ministero. E se così dice la Costituzione, allora la Costituzione (oltre al codice Vassalli) impone la separazione dei ruoli. Chi riformò l'articolo 111 della Costituzione ne era ben consapevole: sapeva che istituiva un principio da cui la separazione dei ruoli sarebbe seguìta come un teorema. Che oggi si finga di dimenticarlo significa solo che il dibattito parlamentare si è spaventosamente abbassato di qualità.

E però la separazione dei ruoli va coordinata bene con ciò che è scritto in altre parti della Costituzione, ché altrimenti si produce ciò che il procuratore generale presso la Cassazione, Luigi Salvato, ha chiamato una eterogenesi dei fini: "perché – egli ha detto – la riforma non tocca l'indipendenza e l'autonomia del pm garantiti attualmente, e dunque ci troveremo di fronte a un pm che conserva struttura e status del giudice, ma separato, e quindi più forte". Ed è chiaro che un pm più forte, significa poteri sbilanciati e dunque un pericolo per la democrazia.

Si immagini la situazione. Il nuovo pm è autonomo e indipendente, ha l'obbligatorietà dell'azione penale, lavora in un ufficio ma non è inserito in alcuna gerarchia, perché è e si considera un potere diffuso che non risponde alle direttive di alcun capo. Separato dal giudice, con un Consiglio superiore suo proprio, non acquisisce un potere in più, ma mantiene gli stessi poteri con una forza moltiplicata e con effetti devastanti accresciuti. Può fare quello che crede, può perseguire chi crede, può inviare "atti dovuti" ai ministri che crede. E se crede che sia compito suo perseguire la giustizia sociale, morale, politica, interpretando la legge scritta o applicando quella non scritta, è autorizzato a farlo e nessuno può fermarlo. Il procuratore Salvato, che vede bene la stortura pensa di rimediarvi così: "gli errori vanno corretti attraverso le regole processuali", e "l'equidistanza non si ottiene con la separazione delle carriere, ma realizzando pienamente il principio che la prova si forma in dibattimento, senza dare peso a tutte le acquisizioni del pm al di fuori della fase dibattimentale".

Giusto ma fino a un certo punto, perché quella è l'equidistanza nel processo, ma prima che cosa accade? Provi il dottor Salvato a ricevere un "atto dovuto" con cui lo si accusa, poniamo, di corruzione; provi a stare in prima pagina per giorni e mesi; provi ad andare a processo dopo anni; e provi a sentirsi richiedere di dimettersi: sarebbe soddisfatto del rimedio endoprocessuale dell'equidistanza? O non penserebbe anch'egli che un altro rimedio occorre, riguardo ai limiti da porre alla libertà di scorribande dei pm? Quando un "atto dovuto" ti avrà rovinato la reputazione, bloccata la carriera, fatto perdere onore e prestigio, fallita l'azienda, disgregata la famiglia, rovinata vita, l'equidistanza processuale non serve più.

Sembra chiaro allora che la sola separazione non basta. Su questo il procuratore Salvato ha ragione. Ma che cosa in più occorre? Occorre rivedere la Costituzione proprio nei punti che ancora si ritengono intoccabili e di cui purtroppo ci si fa ancora titolo di merito di non toccarli. L'obbligatorietà dell'azione penale è una norma manzoniana: nella pratica non può funzionare per ragioni di principio. La gerarchia dei pm è necessaria, perché in un ufficio non si sta come al bar, dove chiunque entri ordina ciò che gli piace e nessun altro avventore può dirgli alcunché sui suoi gusti. E l'autonomia e indipendenza del pm non può essere la stessa di quella del giudice, perché il pm deve sottostare a criteri di priorità, utilità, convenienza, che non può essere lui a darsi.

Chi deve darglieli? Un corpo elettorale che lo sceglie? Un assessore che lo nomina? Un organismo politico che è responsabile di fronte ai cittadini? Ci sono tante soluzioni. Una se la inventò il noto giurista Piero Calamandrei alla Assemblea costituente. Al vertice dei pm, egli pose un procuratore generale della giustizia e fece la seguente proposta: "Il procuratore generale Commissario della giustizia è nominato dal Presidente della Repubblica … Esso è il capo degli uffici del pubblico ministero, dei quali vigila e coordina l'azione; … E' l'organo di collegamento tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato; e come tale prende parte al Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponde di fronte alle Camere del buon andamento della Magistratura. Rimane in carica per tutta la legislatura anche in caso di cambiamento del Gabinetto; ma deve dimettersi qualora una delle Camere gli dia uno speciale voto di sfiducia".

Significa, questa soluzione, sottoporre il pm all'esecutivo, secondo lo spauracchio attualmente ventilato? No, significa porsi il problema di come 1300 pm non diventino una falange che non risponde a nessuno, come è oggi, e come resterebbe anche dopo la separazione. Sembra già di sentirli. Siamo autonomi e indipendenti, siamo un potere diffuso, abbiamo l'obbligo dell'azione penale, disponiamo della polizia giudiziaria, e per di più siamo separati, cioè, come diceva Calamandrei, "non collegati con gli altri poteri dello Stato": di cosa vi lamentate quando ricevete gli "atti dovuti"? Volete forse asservirci? Volete impedirci di manifestare con la Costituzione in mano? Volete tapparci la bocca?

No, i sinceri liberali e democratici non lo vogliono, ma neppure vogliono che la separazione diventi la foglia di fico per pratiche giudiziarie anche peggiori di quelle di oggi. Perciò la separazione da sola non basta. Se non si tocca davvero la costituzione complessiva sull'ordinamento della magistratura, la riforma da benemerita potrebbe diventare immeritevole. Non è un caso che, là dove c'è la separazione (praticamente in tutto il mondo occidentale), il pm è, in un modo o in un altro, collegato al potere politico. Chi altri potrebbe dargli le direttive di politica anticriminale, di priorità, di opportunità, di rilevanza, di urgenza? E' un problema serio e ci si dovrebbe pensare seriamente, perché una democrazia senza separazione giudici-pm soffre, ma senza equilibrio fra poteri soccombe.

Contro i giudici che si sentono i veri interpreti della volontà popolare

La questione vera – la montagna che si vede sullo sfondo, neanche molto lontana – consiste nel tipo di stato di diritto che vogliamo per l'Italia del XXI secolo, visto nell'ottica della separazione dei poteri e – più in particolare – del *judicial lawmaking*: cioè dei limiti al potere dei giudici di creare diritto andando oltre, o addirittura contro, la legge. Siamo, inutile nasconderlo, su di un piano inclinato. In crisi è l'idea stessa di Costituzione e di legalità, entrambe stravolte da un uso ipocrita e strumentale: ridotte al ruolo di santini, di immaginette sacre brandite per coprire disinvolture interpretative a fini politici e di potere, nobili o meno che siano.

Il quadro, almeno da questo punto di vista, è diventato ancora più incerto e fosco con l'apertura del nostro ordinamento giuridico al diritto dell'Unione europea, che prevale su quello degli stati membri. Risultato: qualunque giudice può ignorare una legge italiana se decide – in base a criteri abbastanza elastici – che essa è in contrasto con ciò che ha stabilito l'Ue. Lo stiamo vedendo nella emblematica vicenda del centro in Albania per l'accoglienza dei migranti.

La partita vera, insomma, ruota intorno alla "conquista" – da parte della magistratura *intesa nell'integralità dei componenti* (quindi giudici e pm, insieme) – di una quota di sovranità o – se si preferisce – di legittimazione democratica: che sarebbe in questo modo condivisa con gli organi rappresentativi, cioè col Parlamento. Il giudiziario otterrebbe così, almeno di fatto, il riconoscimento della sua funzione di *contropotere*, deputato – nella costituzione materiale del nuovo millennio – a tutelare i diritti fondamentali nel caso in cui essi fossero minacciati dalla "dittatura della maggioranza". Il controllo giudiziario, infatti, è per definizione contro-maggioritario: ma quando vanifica una legge, vanifica la volontà dei rappresentanti del popolo.

Sul piano alto dell'architettura costituzionale la separazione delle carriere, al di là dei suoi effetti benefici di distanziamento verso lo scivoloso e oscuro sentimento di colleganza che unisce le due componenti togate, ha questo di positivo: scindere il *Judiciary* non significa affatto indebolire l'indipendenza dei pm, poiché questo timore infondato è semplicemente uno dei tanti pretesti vacui usati nel tempo per opporsi ai tentativi di riforma (come la misteriosissima "cultura della giurisdizione"). Significa, invece, bloccare o quantomeno rallentare questa marcia di conquista, sinora non abbastanza resistita, verso un nuovo e preoccupante modello di separazione di poteri. O, forse, verso la sua stessa fine, a vantaggio del potere emergente: quello giurisdizionale.

Nei circoli più o meno esoterici dei giuristi, proposte del genere circolano ormai da molto tempo: il buon vecchio Montesquieu avrebbe oramai fatto il suo tempo; la separazione dei poteri sarebbe quindi un arrugginito arnese ottocentesco da smaltire al più presto; nelle attuali società, con le loro esigenze complesse e contraddittorie, la decisione proveniente dal Parlamento democraticamente eletto, cioè la legge, è solo un fastidio, un incidente di percorso che si interpone fra il popolo e il suo vero interprete: il giudice. Il quale, di conseguenza, non sarebbe più tenuto a individuare la regola per decidere un caso cercandola nel quadro delle norme esistenti, ma potrebbe invece crearla in base al suo personale sentire: chiamando poi tutto questo "legalità", o interpretazione della legge conforme alla Costituzione.

Dare legittimazione democratica in senso stretto al giudice è insomma un'operazione molto insidiosa, sopra tutto in realtà come quella italiana in cui la magistratura non trabocca certo di sane "virtù passive"; non pratica cioè la cristianissima strada del *self restraint*: l'astensione dalle spire della tentazione, che qui assume il sembiante malioso dell'attivismo marcatamente interventista anche nei media e nelle istituzioni estranee al mondo della giustizia.

Pier Luigi Portaluri

Ipocrisia dell'atto dovuto e del caso complesso. La questione Almasri

Atteniamoci ai fatti. Già dal 4 novembre 2024 l'Almasri era sottoposto a "sorveglianza discreta", su richiesta della Corte penale internazionale (da ora Cpi) del precedente 10 luglio indirizzata in un primo tempo alla sola Germania e il successivo 17 gennaio a sei paesi tra cui l'Italia.

Il 2 ottobre 2024 il procuratore presso la Corte penale internazionale aveva chiesto nei suoi confronti l'emissione di mandato di arresto internazionale.

Il 17 gennaio la Cpi viene informata dalla polizia tedesca che l'Almasri è stato fermato in Europa, l'immediato mandato di arresto internazionale viene eseguito la successiva domenica 19, dopo essere stato diramato "per allerta" attraverso Interpol e notificato a sei paesi, tra cui l'Italia nella persona del magistrato di collegamento, che lavora presso l'ambasciata olandese e che, allo stato, non risulta averlo trasmesso a via Arenula.

L'art. 2 L.237/2012 così regola i rapporti tra Cpi e Italia: "I rapporti con la Cpi sono curati in via esclusiva dal ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito".

E' sicuro che la Digos di Torino non consultò Via Arenula prima di procedere all'arresto, come invece avrebbe dovuto fare non trattandosi di procedimento di estradizione ordinaria, ma che ne abbia dato notizia solo ad arresto avvenuto.

Il 20 gennaio, secondo il procuratore generale di Roma, il ministro Nordio sarebbe stato avvertito dell'arresto irrituale e della necessità di una regolarizzazione a fine di sanatoria.

Martedì 21 un Falcon 900, verosimilmente dei Servizi, da Roma atterra intorno a mezzogiorno all'aeroporto di Caselle Torinese, per riportare in patria Almasri con volo di stato partito poco prima delle ore 20. Intorno alle ore 16 dello stesso giorno – ossia alcune ore dopo l'approntamento del predetto rimpatrio – il ministro Nordio, interpellato su cosa avesse in animo di fare in relazione all'arresto, aveva singolarmente dichiarato che stava approfondendo e valutando, trattandosi di caso molto complesso.

Con ordinanza dello stesso giorno 21 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma – su conforme parere del procuratore generale che aveva rilevato che, pur debitamente informato, il ministro "ad oggi non ha fatto pervenire alcuna richiesta in merito" – preso atto della mancanza nel procedimento della "prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il ministro della Giustizia e la procura generale presso la Corte di appello di Roma… prevista dall'art. 2, comma1 L.237/2012", dichiarava non luogo a provvedere sull'arresto e ordinava l'immediata scarcerazione dell'Almasri.

In data 23 gennaio l'avv. Luigi Li Gotti presentava denuncia in ordine a tali fatti, che il procuratore Lo Voi inviava al Tribunale dei ministri dopo aver iscritto i ministri denunciati nel registro degli indagati.

Rovente la polemica, perentorie le reciproche accuse.

Solo supposizioni, ma pesanti. Quanto alla scarcerazione di Almasri, escludiamo che il ministero della Giustizia sia così disorganizzato e sciatto da restare latitante, per un intero weekend, su di una sua competenza tanto importante e di risalto (nel mondo del diritto quanti sono gli interventi ministeriali necessari a pena di nullità?). Allora non pare irragionevole immaginare che l'arresto del supposto boia possa essere stato allarmante per molti, che si sia pensato alla necessità di disinnescare l'ordigno che rischiava di far crollare un castello di interessi – i più vari e percepiti, tipo migranti e gas e petrolio, ecc. – faticosamente da anni tenuto su con gli spilli, che il disinnesco più agevole e meno vistoso sia parso quello legato al mare magnum delle disfunzioni giudiziarie. A tale ipotesi non è di poco conforto il rilievo della preparazione del rientro aereo in corso d'opera, quasi fosse previsto e certo l'esito della procedura. Che, a dire il vero, non poteva non essere certo vista l'assenza della interlocuzione fondante. Né è di poco conforto la convinzione, solo dello scrivente sia chiaro, che è sempre più imperante la cultura bypassante del "bando alle chiacchiere, il problema va risolto a tutti i costi". Ma ovviamente trattasi di supposizioni.

Quanto all'atto dovuto, atto dovuto o obbligato – così spiega Lo Voi l'invio al Tribunale dei ministri – si impongono purtroppo ancora mere supposizioni.

Quale spiegazione del proprio operato è più tranchant, comoda, definitiva di queste due semplici paroline che dicono tutto e niente ma riescono a tappare qualsiasi bocca: atto dovuto. Il più delle volte sono scuse, anche perché le due paroline a ciò si prestano, non dicendo nulla ma abbracciando tutto. Ora sono rispuntate, le due magiche paroline, proprio a proposito dell'ultima scandalosa vicenda, il guazzabuglio attorno alla figura del supposto carnefice Almasri. Non è avviso di garanzia ma atto dovuto o per meglio dire obbligato, ossia una rituale comunicazione di indagine, per favoreggiamento e peculato, a seguito di denuncia sporta da un cittadino, dice giustamente il procuratore Lo Voi. Anche se si può obiettare – qui casca l'asino – che l'atto dovuto ha una sua gestibile tempistica, limitata solo dal fatto che non possa più produrre i suoi effetti; che aveva 15 giorni di tempo e invece è apparso precipitoso, quasi impaziente di liberarsi di un caso troppo delicato ma al contempo... a rischio di ustioni; che il suo non è ruolo da passacarte perché – a seguito delle perplessità sull'automatismo espresse dalle circolari 2017 Procura Roma e molto prima, 2012, Procura Prato – l'art.335 cpp., cioè la norma che regola l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, così come novellato dalla riforma Cartabia, subordina l'iscrizione alla verifica sia pure sommaria che il fatto rappresentato sia determinato, non inverosimile e "riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice".

E allora? Cosa dire? Che nessuna di codeste supposizioni è astrusa e che il Tribunale dei ministri tra qualche tempo archivierà gli atti dopo aver inutilmente ricercato fondamenti probatori.

De profundis.

Piero Tony
ex magistrato

COMUNE DI PORTO TORRES

AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TRANSIZIONE ECOLOGICA

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "PIT SS1 PARCO FLUVIALE - RICONFIGURAZIONE AMBIENTALE E SISTEMA DI INTERVENTI PER LA RINATURALIZZAZIONE DEL RIO MANNU" CUP I21B19000680002. AVVIO DEL PROCEDIMENTO **PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. ART.11 E 16 DEL DPR 327/2001.**

AVVISO

Il sottoscritto Arch. Elisabetta Puggioni, in qualità di Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico di Progetto, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990, comunica l'avvio del procedimento di cui agli articoli 11 e 16 del DPR 327/2001 di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto.
In relazione all'oggetto, visti gli artt. 9 comma 4, 11 comma 2 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, con la presente si comunica l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, con variante al Piano Regolatore Generale Comunale

RENDE NOTO CHE

le Ditte catastali e le aree interessate dagli interventi, ricadenti nel Comune di Porto Torres, sono le seguenti:
Comune di Porto Torres:
FOGLIO 13 MAPPALE 1191 SUPERFICIE CATASTALE 854 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 768 MQ (PASCOLO 3), FOGLIO 13 MAPPALE 1192 SUPERFICIE CATASTALE 2244 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 1161 MQ: (ENTE URBANO), FOGLIO 13 MAPPALE 1193 SUPERFICIE CATASTALE 2394 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 563 MQ: (ORTO IRRIGUO), FOGLIO 13 MAPPALE 1194 SUPERFICIE CATASTALE 4469 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 4469 MQ (ORTO IRRIGUO):, FOGLIO 13 MAPPALE 1206 SUPERFICIE CATASTALE 669 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 406 MQ (ENTE URBANO), FOGLIO 13 MAPPALE 1195 SUPERFICIE CATASTALE 2108 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 2108 MQ (ORTO IRRIGUO *AREA DI PERTINENZA DEL PONTE FERROVIARIO); DITTE: BICCHEDDU Antonino nato a PORTO TORRES (SS) nato il 20/01/1898, BICCHEDDU Agostino nato a PORTO TORRES (SS) il 22/03/1900, BICCHEDDU Antonio nato a PORTO TORRES (SS) il 11/12/1934, BICCHEDDU Assunta nata a PORTO TORRES (SS) (Clelia) nata il 15/08/1898, BICCHEDDU Caterina nata a PORTO TORRES (SS) nata il 15/01/1902, BICCHEDDU Gianuario nato il 01/02/1954, BICCHEDDU Giovanni nato a PORTO TORRES (SS) (Giovannino), BICCHEDDU Giovannico nato a SORSO (SS) il 08/03/1894, BICCHEDDU Giuseppina nata a PORTO TORRES (SS) il 01/01/1901, BICCHEDDU Lucia nata a PORTO TORRES (SS), BICCHEDDU Luigi nato a PORTO TORRES (SS), BICCHEDDU Maria nata a PORTO TORRES (SS), BICCHEDDU Maria nata a PORTO TORRES (SS) (Francesca), BICCHEDDU Maria nata a SORSO (SS), BICCHEDDU Mario nato a PORTO TORRES (SS) nato il 09/04/1904,BICCHEDDU Settimia nata a PORTO TORRES (SS),BICCHEDDU Stella nata a PORTO TORRES (SS), DE PALMAS Antonio nato a PORTO TORRES (SS), DE PALMAS Costantino nato a PORTO TORRES (SS), DE PALMAS Gavino nato a PORTO TORRES (SS), DE PALMAS Maria Francesca nata a SASSARI (SS, DE PALMAS Maria Francesca nata a SASSARI (SS), DE PALMAS Rita nata a PORTO TORRES (SS), DE PALMAS Salvatore nato a PORTO TORRES (SS), DELLACA Angela nata a SASSARI (SS), DELLACA Giuseppa nata a SASSARI (SS), DELLACA Grazia nata a SASSARI (SS), DEPALMAS ANTONINO Gianuario nato a SASSARI (SS), SABINO Giuseppe nato a SASSARI (SS) il 15/07/1964, SABINO Alberto nato a SASSARI (SS) il 09/05/1969, SABINO Paolo nato a SASSARI (SS) il 20/06/1971, BICCHEDDU Vittoria nata a PORTO TORRES (SS) il 26/10/1953, BICCHEDDU Gavino nato a PORTO TORRES (SS) il 03/08/1945, BICCHEDDDU Maria Bastiana nata a PORTO TORRES (SS) il 17/06/1962, BICCHEDDU Luigia nata a SASSARI (SS) il 18/10/1965, SIRIGU Rita nata a PORTO TORRES (SS) il 28/12/1931, SABINO Maria Francesca nata a SASSARI (SS) il 30/07/1953, SABINO Pier Enzo nato a Sassari il 13/01/1955, SABINO Clara nata a SASSARI il 20/11/1960, SABINO Simonetta nata a SASSARI (SS) il 18/06/1962, SABINO Anna nata a SASSARI (SS) il 26/07/1969, SIRIGU Claudia nata a SASSARI (SS) il 23/06/1971, SIRIGU Cristina nata a SASSARI (SS) il 08/12/1973, SIRIGU Stefania nata a SASSARI (SS) il 14/12/1964, SIRIGU Antonella nata a SASSARI (SS) il 13/06/1967, PINNA Maria Luigia nata a PORTO TORRES (SS) il 19/01/1944, CHESSA Antonio nato a PORTO TORRES (SS) il 15/06/1938, CHESSA Maria Luisa nata a PORTO TORRES (SS) il 01/03/1942, CHESSA Gavina nata a PORTO TORRES (SS) il 15/01/1944, CHESSA GRAZIELLA nata a PORTO TORRES (SS) il 23/03/1952, RUGGIU PIA, BICCHEDDU ANTONELLA, BICCHEDDU GAVINA, BICCHEDDU Paolino nato a PORTO TORRES (SS) il 08/01/1939, BICCHEDDU Antonello nato a PORTO TORRES (SS) il 11/12/1934, BAZZONI Carla Piera Angela Clelia nata a SASSARI (SS) il 23/07/1968, BAZZONI Giovanni nato a SASSARI (SS) il 24/06/1964, BAZZONI Stefano Paolo Carlo nato a SASSARI (SS) il 12/11/1965, BAZZONI Clelia nata a SASSARI (SS) il 16/01/1974, BAZZONI Paolo Antonio Diego nato a SENNORI (SS) il 04/05/1943, FRAGHì Salvatore nato a SASSARI (SS) il 02/07/1966, FRAGHì Caterina nata a CAGLIARI (CA) il 18/06/1970, BAZZONI Anna Maria nata a PORTO TORRES (SS) il 14/08/1942, SANNA Caterina Anita nata a PORTO TORRES (SS) il 27/11/1943, SANNA Mariettina nata a PORTO TORRES (SS) il 15/04/1947, BICCHEDDU Giovanni Andrea nato a SASSARI (SS) il 25/11/1946, CAGIA Gaerana nata a TUGLIE (LE) il 11/08/1931, PASSINO RAFFAELA, PASSINO SALVATORE FELICE FORTUNATO, PASSINO Rita Caterina Anna nata a SASSARI (SS) il 18/09/1955, PASSINO GIOVANNI ANDREA, PASSINO LUIGI, PASSINO ALBERTO, DEPALMAS Grazia nata a SASSARI (SS) il 14/10/1946, MASIA Maria Celestina nata a PORTO TORRES (SS) il 25/08/1932, MASIA Pietro Antonio nato il 19/01/1959, DEPALMAS Francesca nata a PORTO TORRES (SS) il 08/01/1940 DEPALMAS Gianuario nato a SASSARI (SS) il 16/12/1944, DEPALMAS Maria Grazia nata a SASSARI (SS) il 26/12/1951, DERIU ANNA nata a ITTIRI (SS) il 17/03/1936, DEPALMAS Maria Grazia nata a PORTO TORRES (SS) il 19/09/1972, DEPALMAS Luisa nata a PORTO TORRES (SS) il 28/12/1973, MORITTO Franco nato a SASSARI (SS) il 06/05/1956, MORITTO Maria Teresa nata a SASSARI (SS) il 05/11/1959, DELLACA Giuseppina Pietrina Paola Pepinetta nata a PORTO TORRES (SS) il 29/06/1928, MADDAU Maria Teresa nata a CAGLIARI (CA) il 25/09/1959, DEPALMAS Maria nata a SASSARI (SS) il 18/11/1926 MANCONI LUCIANO, FONDAZIONE GIANUARIO BICCHEDDU con sede a PORTO TORRES (SS) P.IVA 80010420901. FOGLIO 13 MAPPALE 1468 SUPERFICIE CATASTALE 12083 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 12083 MQ (SEMINATIVO 1); DITTE: SAT SOCIETA' AGRICOLA TURRITANA S.R.L. sede in SASSARI (SS) P.IVA 02740420902 (intestatario al 05/11/2024), RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI sede in ROMA (RM) P.IVA (01585570581). FOGLIO 4 MAPPALE 1304 SUPERFICIE CATASTALE 3245 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 3245 MQ (SEMINATIVO 1) DITTE: SAT SOCIETA' AGRICOLA TURRITANA S.R.L. sede in SASSARI (SS) P.IVA 02740420902. FOGLIO 4 MAPPALE 1305 SUPERFICIE CATASTALE 169 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 169 MQ (SEMINATIVO 1); DITTE: SAT SOCIETA' AGRICOLA TURRITANA S.R.L. sede in SASSARI (SS) P.IVA 02740420902. FOGLIO 13 MAPPALE 1464 SUPERFICIE CATASTALE10800 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE10800 MQ (SEMINATIVO 1), FOGLIO 13 MAPPALE 2178 SUPERFICIE CATASTALE 1411 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 1411 MQ (ENTE URBANO), FOGLIO 13 MAPPALE 1626 (FABBRICATO), FOGLIO 4 MAPPALE 1306 SUPERFICIE CATASTALE 948 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 948 MQ (PASCOLO 1), FOGLIO 4 MAPPALE 1307 SUPERFICIE CATASTALE 2675 MQ SUPERFICIE DA ESPROPRIARE 2675 MQ (PASCOLO 1); DITTE: FALCHI Giovanni nato a PORTO TORRES (SS) il 11/12/1961.

Gli atti e documenti relativi al procedimento possono essere visionati nel sito istituzionale del Comune di Porto Torres, attraverso il seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1hadK5fYO29-awNHVCIRV1JmNQxATNTn7?usp=sharing oppure presso gli uffici tecnici – Lavori Pubblici del Comune di Porto Torres in Piazza Umberto I snc 07046 Porto Torres (SS)
Per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso – a pena di decadenza – gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire al Responsabile del Procedimento, presso il Comune di Porto Torres all'indirizzo PEC: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti) che saranno valutate, qualora pertinenti all'oggetto del procedimento.
Nel formulare le proprie osservazioni il proprietario dell'area potrà formalmente richiedere che siano ricomprese nell'espropriazione le frazioni residue del bene per le quali risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un'agevole utilizzazione.
Entro lo stesso termine, ai sensi del comma 3 dell'art.3 del citato DPR 327/2001, qualora gli intestatari non siano più i proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo allo scrivente Ente, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso utile a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

Il Responsabile del Procedimento/ RUP Arch. Elisabetta Puggioni